



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 20 gennaio 2016
(OR. en)**

**2014/0338 (COD)
LEX 1644**

**PE-CONS 55/1/15
REV 1**

**PROAPP 19
CATS 96
SCHENGEN 31
COMIX 459
CODEC 1282**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALL'ABROGAZIONE DI ALCUNI ATTI DELL'ACQUIS DI SCHENGEN
NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E
DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE**

Regolamento (UE) 2016/...
del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 gennaio 2016

**relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'*acquis* di Schengen
nel settore della cooperazione di polizia
e della cooperazione giudiziaria in materia penale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia «Legiferare meglio» attuata dalle istituzioni dell'Unione. In tale contesto è opportuno abrogare gli atti che non hanno più ragion d'essere.
- (2) Una serie di atti adottati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che fanno parte dell'*acquis* di Schengen non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi.
- (3) La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (93) 14¹ era intesa a migliorare la prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti solo nei casi di rifiuto di cooperazione da parte di uno Stato membro. Tale decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea adottata con l'atto 2000/C 197/01 del Consiglio², che prevede una cooperazione più intensa fra gli Stati membri nel settore dell'assistenza reciproca su tutti i reati e quindi anche sul traffico degli stupefacenti.

¹ Decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti [SCH/Com-ex (93) 14] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 427).

² Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag.1).

- (4) La dichiarazione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) decl. 13, 2^a rev.¹, riguardava il rapimento di minori e la loro sottrazione abusiva, da parte di uno dei genitori, al legittimo affidatario. Tale dichiarazione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio² e della decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione³, che prevedono nuove norme per il controllo dei minori che attraversano una frontiera esterna e per le attività corrispondenti degli uffici Sirene.
- (5) Con la decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 52⁴ era stato adottato il vademecum Schengen sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, strumento di ausilio per gli Stati membri nello svolgimento delle operazioni transfrontaliere. Tale decisione è diventata obsoleta in seguito all'inclusione del contenuto del vademecum nel catalogo aggiornato delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'*acquis* di Schengen e delle migliori pratiche in materia di cooperazione di polizia, manuale sulle operazioni transfrontaliere e compendio sui funzionari di collegamento dei servizi di contrasto.

¹ Dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori [SCH/Com-ex (97) decl. 13, 2^a rev.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 436).

² Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

³ Decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1).

⁴ Decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia [SCH/Com-ex (98) 52] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 408).

- (6) Con la decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (99) 11, 2^a rev.¹, era stato adottato un accordo di cooperazione nei procedimenti in materia di infrazioni stradali. Tale accordo è stato concluso tra alcuni Stati membri e anche con due Stati terzi (Islanda e Norvegia). Non è pertanto parte dell'*acquis* di Schengen. Inoltre, non è mai entrato in vigore e nessuno degli Stati membri ha formulato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, di tale accordo relativo all'applicazione dell'accordo tra gli Stati membri che lo hanno ratificato. Pertanto, tale decisione non è pertinente e dovrebbe essere abrogata.
- (7) La decisione 2008/173/GAI del Consiglio² definisce nei dettagli la portata, l'organizzazione, il coordinamento e le procedure di convalida di talune prove tecniche per accertare la conformità del sistema d'informazione Schengen II (SIS II) ai requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici relativi al SIS II. Tale decisione ha esaurito i suoi effetti giuridici da quando, il 9 aprile 2013, il SIS II ha cominciato a essere applicato.
- (8) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare tali decisioni e tale dichiarazione obsolete.

¹ Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 relativa all'accordo di cooperazione in materia di infrazioni stradali [SCH/Com-ex (99) 11, 2^a rev.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 428)

² Decisione 2008/173/GAI del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14).

- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'abrogazione di una serie di atti obsoleti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che fanno parte dell'*acquis* di Schengen, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda partecipa a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹.

¹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (12) In seguito alla notifica effettuata dal Regno Unito il 24 luglio 2013 conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, prima frase, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, le summenzionate decisioni e la summenzionata dichiarazione obsolete hanno cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1° dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, di detto protocollo. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio².

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

- (14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio².

¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

² Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

- (15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio²,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 3.

² Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Articolo 1
Abrogazione di atti obsoleti

Sono abrogati i seguenti atti:

- decisione SCH/Com-ex (93) 14 (lotta contro il traffico degli stupefacenti),
- dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl. 13, 2^a rev. (rapimento di minori),
- decisione SCH/Com-ex (98) 52 (vademecum di polizia),
- decisione SCH/Com-ex (99) 11, 2^a rev. (infrazioni stradali), e
- decisione 2008/173/GAI (prove tecniche del SIS II).

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente